



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 15 maggio 2019 n.7

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Visto l'articolo 29 del Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72 e successive modifiche;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.17 adottata nella seduta del 6 maggio 2019;
Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 13 della Legge
Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER L'EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI CONVENZIONATI DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO DELEGATO 25 GIUGNO 2018 N. 72 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 1

(Oggetto e definizioni)

1. In attuazione dell'articolo 29 del Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72 e successive modifiche, il presente regolamento individua le modalità e le procedure di presentazione e istruzione delle istanze volte all'ottenimento dell'erogazione dei finanziamenti convenzionati di cui all'articolo 13 del Decreto Delegato n.72/2018 e successive modifiche.
2. Per Comitato di Valutazione si intende il Comitato di cui all'articolo 15 del Decreto Delegato n. 72/2018 e successive modifiche.
3. Sono oggetto di finanziamento convenzionato ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Delegato n. 72/2018 e successive modifiche i progetti di investimento riguardanti beni immobili, terreni, impianti, macchinari, beni strumentali materiali o immateriali o altri investimenti aventi l'obiettivo di sviluppare l'impresa e/o riposizionarla sul mercato e/o favorirne e migliorarne la capacità competitiva in deroga ai limiti e alle condizioni di cui al Decreto Delegato n.72/2018 e successive modifiche.
4. Qualora le spese per gli obiettivi di cui al comma 3 siano già state poste in essere in tutto o in parte al momento della richiesta del finanziamento convenzionato, possono essere finanziate solo quelle effettuate nei 6 mesi precedenti alla richiesta stessa.
5. Sono considerati meritevoli di interesse per lo Stato e dunque oggetto di convenzionamento ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Delegato n.72/2018 e successive modifiche, i progetti di investimento di cui al superiore comma 3 per un importo di credito agevolato complessivo superiore a 1.000.000,00 di euro.

Art. 2*(Modalità di presentazione delle istanze)*

1. Le istanze volte all'ottenimento dell'erogazione dei finanziamenti convenzionati di cui all'articolo 13 del Decreto Delegato n.72/2018 e successive modifiche devono essere presentate in carta semplice al Comitato di Valutazione, presso l'Ufficio Attività Economiche.
2. Il legale rappresentante dell'impresa che sottoscrive l'istanza si assume la responsabilità di quanto in essa dichiarato.
3. L'istanza deve indicare l'ammontare della richiesta di finanziamento e di contributo in conto interessi, i tempi di realizzazione del progetto e quelli di erogazione del finanziamento, le modalità dell'erogazione stessa, le garanzie sul medesimo e l'accettazione delle stesse da parte dell'Istituto bancario ed in generale tutti gli elementi di deroga richiesti rispetto alle norme vigenti di cui al Decreto n.72/2018 e successive modifiche. A questa deve essere allegata una relazione contenente la descrizione del progetto di investimento e tutta la documentazione utile a comprovare le caratteristiche e il valore dell'investimento in riferimento all'attività svolta, l'indicazione delle unità lavorative dipendenti necessarie per l'attuazione del progetto, le prospettive di crescita del fatturato e di sviluppo dell'impresa, i tempi di attuazione del progetto ed ogni altro elemento utile alla valutazione dell'istanza.
4. Qualora il progetto di investimento abbia ad oggetto l'acquisizione e la realizzazione di immobili, l'ampliamento di locali e superfici di lavoro nonché il loro ammodernamento o ristrutturazione al fine di migliorare i processi produttivi o la sicurezza sui luoghi di lavoro o la riduzione delle emissioni inquinanti, a condizione che si riferiscano a locali che già siano o divengano sede dell'attività, all'istanza deve allegarsi un business plan dal quale necessariamente devono evincersi le valutazioni e i numeri che portano al soddisfacimento di almeno uno dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Delegato n.72/2018.
5. L'Ufficio Attività Economiche acquisisce la documentazione di cui ai commi precedenti e rilascia una ricevuta di avvenuto deposito.

Art. 3*(Istruttoria)*

1. Entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al presente regolamento da parte dell'Ufficio Attività Economiche, il Comitato di Valutazione istruisce la pratica per il Congresso di Stato ai fini della deliberazione di competenza. Nella propria istruttoria, il Comitato di Valutazione verifica:
 - a) la corrispondenza dell'istanza e della documentazione ad essa allegata ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti segnalando eventuali elementi in contrasto con quanto previsto dalle norme,
 - b) l'importo del credito agevolato complessivo richiesto con riferimento alla documentazione presentata a supporto delle caratteristiche e del valore del progetto di investimento,
 - c) che, qualora le spese per gli obiettivi di cui al comma 3 siano già state poste in essere in tutto o in parte al momento della richiesta del finanziamento convenzionato, venga richiesto il finanziamento solo per quelle effettuate nei 6 mesi precedenti alla richiesta stessa.Nel caso di investimenti di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Delegato n.72/2018 e successive modifiche, l'istruttoria deve verificare anche che il business plan preveda il soddisfacimento di almeno uno dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Delegato n. 72/2018 e successive modifiche.
2. Qualora il Congresso di Stato ritenga necessario ai fini delle determinazioni di competenza, può richiedere all'operatore economico, per il tramite dell'Ufficio Attività Economiche, una integrazione di documentazione da doversi presentare, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della richiesta di integrazione medesima, al Comitato di Valutazione che provvede con ulteriore propria istruttoria entro i successivi 15 giorni ad inoltrare quanto ricevuto al Congresso di

Stato. Decorsi infruttuosamente i termini di cui sopra, il Congresso di Stato provvede comunque con propria deliberazione.

3. Il Congresso di Stato, vista la domanda, le eventuali integrazioni, e l'istruttoria del Comitato di Valutazione può deliberare la concessione del credito agevolato richiesto stipulando apposita convenzione con l'operatore economico nella quale è stabilito:

- a) l'importo massimo finanziato;
- b) la durata del finanziamento;
- c) il contributo in conto interessi da erogarsi;
- d) le modalità esecutive dell'erogazione del finanziamento;
- e) il termine di realizzazione del progetto;
- f) le garanzie sul finanziamento ricevuto;
- g) le modalità di verifica del rispetto del business plan presentato, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, Decreto Delegato n.72/2018 e successive modifiche;
- h) ogni altra prescrizione particolare.

La convenzione assume validità a partire dalla sua approvazione da parte del Consiglio Grande e Generale.

4. Il Congresso di Stato qualora deliberi di non concedere il credito agevolato richiesto, deve debitamente motivare il proprio provvedimento.

Art. 4

(Variazione o revoca convenzione)

1. La verifica del rispetto delle condizioni e dei requisiti che hanno portato alla sottoscrizione della convenzione è di competenza del Comitato di Valutazione.

2. Qualora in fase di realizzazione del progetto di investimento si verificano delle variazioni significative rispetto alle previsioni del valore e delle caratteristiche del progetto medesimo compresi i requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Delegato n.72/2018 e successive modifiche se applicabili, su istanza di parte o su segnalazione del Comitato di Valutazione, il Congresso di Stato può deliberare la variazione della convenzione sottoscritta con l'operatore. La variazione di convenzione è sottoposta all'approvazione del Consiglio Grande e Generale ed assume validità solo a partire dall'approvazione della stessa.

3. Qualora non venga approvata la variazione della convenzione di cui al comma 2, il Congresso di Stato delibera la revoca della convenzione sottoscritta con l'operatore, e l'applicazione di quanto previsto dal Decreto Delegato n.72/2018 e successive modifiche ai casi di revoca.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 15 maggio 2019/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Nicola Selva – Michele Muratori

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti

